

COMUNE DI BRUSAPORTO

CONTRATTO DI COMODATO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemiladiciannove, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Comune di Brusaporto, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00720160167, rappresentato dall'arch. Brevi Antonio in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici, Manutentivo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comodante" o "Proprietario"

E

Il "Gruppo Alpini di Brusaporto" dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo, con sede a Brusaporto, codice Fiscale 95156520165, rappresentato dal sig. Colleoni Edoardo, nato a Brusaporto (BG) il 05/04/1967, residente a Brusaporto in via Tisserant, n. 5, (C.F. CLLDRD67D05B223N), in qualità di capogruppo, di seguito nel presente atto denominato "Comodatario"

SI PREMETTE

- Che il Comune di Brusaporto è proprietario dell'unità immobiliare, sita in Via Fontanelli n° 2/A, distribuita su due piani e costituita dai seguenti locali: servizi igienici e ripostiglio o deposito al piano terra; n.° 1 sala ricreazione e riunioni posta al piano primo;
- Che è intento dell'Amministrazione Comunale destinare i locali ad attività sociali e a sede dei volontari del Gruppo Alpini Brusaporto;
- Che il Gruppo Alpini Brusaporto ha richiesto di poter avere la disponibilità dei suddetti locali per lo svolgimento della propria attività sociale, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione ;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 28/02/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di concedere in comodato al Gruppo Alpini Brusaporto i locali di via Fontanelli n. 2/A, secondo le norme del Codice civile ex art. 1803 e seguenti;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

- 1) il Comune di Brusaporto concede in comodato gratuito al Gruppo Alpini di Brusaporto, come sopra rappresentato, l'unità immobiliare di proprietà comunale in via Fontanelli n. 2/A, distribuita su due piani e costituita dai seguenti locali: servizi igienici e ripostiglio o deposito al piano terra; n° 1 sala ricreazione e riunioni posta al piano primo.
- 2) L'immobile sopra descritto viene concesso in comodato gratuito solo ed esclusivamente in ragione delle finalità sociali perseguite dal comodatario ed allo scopo di garantire uno spazio adeguato per incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'attuazione di fini associativi. In particolare il comodatario non potrà mutare la destinazione dei locali. L'inottemperanza a tale obbligo, così come il venir meno delle finalità innanzi precisate, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto con l'obbligo all'immediato rilascio dei locali senza necessità di preavviso o disdetta e senza diritto alcuno ad indennizzi o risarcimenti.
- 3) La durata del contratto viene fissata in anni sei, a decorrere dalla stipula del presente atto, rinnovabili di altri sei anni ove ricorrono i presupposti di legge. Fatta salva la previsione del comma 1 dell'articolo 1809 Cod. Civ., il Comodante potrà ottenere la restituzione del bene in ogni momento, facendone semplice richiesta e concedendo un preavviso di 15 giorni, ove sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno.
- 4) Sono a carico del comodatario le spese per l'ordinaria manutenzione dei locali, dei loro serramenti ed impianti, comprensive di quelle per interventi resi necessari dall'uso ed essenziali per garantire la buona conservazione, la funzionalità ed efficienza. Sono altresì a carico del comodatario gli oneri, le imposte, tasse e tributi inerenti la detenzione degli ambienti e l'esercizio in essi della attività dell'Associazione, quali quelli per il consumo di metano da riscaldamento, di energia elettrica e di acqua, per la raccolta, l'allontanamento e depurazione delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti. Il comodatario dovrà provvedere, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione ordinaria del parco pubblico "Castello" e precisamente: pulizia giornaliera del parco, svuotamento dei cestini porta rifiuti, taglio dell'erba, potatura delle piante e delle siepi, escluse quelle di alto fusto, messa a dimora di piante stagionali floreali nelle aiuole e nelle fioriere e conseguente cura ed annaffiamento, pulizia mensile della

cisterna storica del castello. Il Comodatario dovrà altresì provvedere alla tinteggiatura interna e alla tinteggiatura esterna, entro un anno dalla stipula del presente atto

- 5) Il comodatario dichiara di aver attentamente ispezionato i locali e di averli trovati in perfetto stato ed idonei all'uso per cui sono destinati, completi di serramenti esterni ed interni, di impianto elettrico e termico, tutti perfettamente funzionanti ed efficienti. Il comodatario pertanto si obbliga alla loro restituzione nelle medesime condizioni, essendo unico responsabile con obbligo all'integrale risarcimento di ogni danneggiamento, distruzione e/o sottrazione dovuta a comportamento doloso o colposo proprio, dei propri iscritti o di terzi. Il comodatario si obbliga ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia e manutenzione dei locali e degli impianti. Alla scadenza del contratto i locali saranno ispezionati a cura dell'Ufficio Tecnico comunale per accertare il puntuale rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e per la quantificazione degli eventuali danni riscontrati.
- 6) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico comunale. Gli stessi saranno eseguiti a cura e spese dell'Ente. Il comodatario è obbligato a far eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione di qualsiasi diritto o pretesa ad indennizzi o risarcimenti, anche se comportino la privazione totale o parziale del godimento del bene.
- 7) Il comodatario, previa comunicazione scritta, potrà apportare a propria cura e spesa, quelle migliorie ritenute necessarie ed opportune per il miglior godimento del bene, purché non comportino modifiche sostanziali ovvero un mutamento di destinazione. Alla scadenza del contratto sarà in facoltà dell'Ente di acquisire le migliorie apportate, senza diritto alcuno di indennizzo o risarcimento per il comodatario, ovvero di richiedere la rimozione ed il ripristino dello stato originario a cura e spese del comodatario.
- 8) Il comodatario, previa autorizzazione scritta, potrà altresì apportare, a propria cura e spese, le addizioni ritenute necessarie, purché non comportino un mutamento nella destinazione del bene e siano di effettiva utilità per il migliore godimento. Al termine del contratto sarà in facoltà dell'Ente di richiedere la rimozione delle addizioni apportate, con ripristino dello stato originario a cura e spese del comodatario, ovvero di mantenerle corrispondendo un indennizzo pari al loro valore, da determinarsi in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale.

- 9) E' fatto assoluto divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto, ovvero di subcedere i locali ad altro sodalizio o ad altri soggetti privati. La violazione degli obblighi di cui sopra comporterà l'automatica risoluzione del contratto, senza bisogno di preavviso o disdetta, e l'obbligo all'immediato rilascio dei locali.
- 10) Il comodatario si impegna a mettere a disposizione del Comune gratuitamente i locali per eventuali manifestazioni pubbliche. A tal fine verrà dato un preavviso di almeno 15 gg. Altresì si impegna ad osservare il seguente orario di apertura del centro: tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 19/20. L'installazione di cartelli e striscioni pubblicitari sarà consentita previa autorizzazione del Comune, purché non arrechino danno estetico, e pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
- 11) Il Comodatario è responsabile della gestione dei locali e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare a persone o cose presenti all'interno dei locali.
- 12) Il comodatario potrà esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande ai soci , purchè in regola con le prescritte autorizzazioni.
- 13) Il comodatario dovrà rendicontare annualmente al Comune, alla fine di ogni esercizio ed entro il 31 gennaio, l'attività sociale svolta.
- 14) Tutte le spese del presente contratto sono a carico del comodatario.
- 15) Per qualunque contestazione che possa sorgere nell'esecuzione del presente contratto, Foro competente sarà quello del domicilio del comodante.
- 16) Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti, qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto
- 17) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti fanno rinvio alla normativa di legge vigente nonché agli usi e consuetudini in materia.

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO IN BRUSAPORTO,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Antonio Brevi

IL COMODATARIO

Colleoni Edoardo

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. le parti, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dichiarano di approvare reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Antonio Brevi

IL COMODATARIO

Colleoni Edoardo